



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>
PROGETTO "UNA RETE DI DIRITTI"

in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: forumcittadinimondo@libero.it

GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

ORDINANZA N. 1834 DELL'11/05/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25401#25401>

INDICE DELLA SCHEDA

I DOCUMENTI

1 - ORDINANZA N. 1834 DELL'11/05/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO

2 - ORDINANZA N. 28 DEL 10/02/2012 DEL TAR DI TRENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 4 (comma 3) - Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998

Articolo 5 (comma 5) - Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998

Il Giornale degli Stranieri – Rassegna stampa a cura della Redazione del Forum Cittadini del Mondo
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E REATO DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
IL CONSIGLIO DI STATO: LE SITUAZIONI FAMILIARI COSTITUITE O IN VIA DI REGOLARIZZAZIONE
IN ITALIA SONO PIENAMENTE ASSIMILABILI ALLA SITUAZIONE DI RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE

Fonte meltingpot.org – gg/mm/aaaa – Accedi alla pagina web originale – Autore: Avv. Giovanni Guarini

Un cittadino straniero ha visto accogliere il suo ricorso da parte della III Sezione del Consiglio di Stato, a fronte di un mancato accoglimento dell'istanza in sede cautelare da parte del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per la presenza del reato ostativo di sfruttamento della prostituzione.

Il Tar in sede cautelare riteneva corretto l'agire dell'amministrazione in base all'asserto che in presenza di determinate condanne per reati gravi vi sarebbe automatismo nel provvedimento di diniego.

Il Consiglio di Stato in sede cautelare ribaltava il verdetto ritenendo, come da giurisprudenza consolidata della III Sezione, che "situazioni familiari costituite o in via di regolarizzazione in Italia, siano pienamente assimilabili alla situazione di ricongiungimento familiare e siano meritevoli della stessa tutela prevista dall'articolo 5, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2007, nel senso di richiedere all'Amministrazione una valutazione ponderata dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia rispetto alla gravità del reato cui si riferisce la condanna e alla effettiva persistenza di ragioni di tutela della sicurezza e tranquillità pubblica"

(sul punto cfr. anche Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda sentenza 18 novembre 2011; Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza sentenza n. 6287 del 28.11.2011).

continua lettura articolo d'interesse ...

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25401#25401>



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>
PROGETTO "UNA RETE DI DIRITTI"

in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M
 A cura di Maurizio Buzzani
 Redazione: forumcittadinimondo@libero.it
GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
ORDINANZA N. 1834 DELL'11/05/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25401#25401>
TESTO DELL'ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2012, proposto da:
 LLLLL/KKKKK, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Canestrini, con domicilio eletto presso Olivia Polimanti in Roma, via Taro N. 25;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Trento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00028/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visto l'articolo 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Trento;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Barracca su delega di Canestrini e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello;

Considerato che il provvedimento impugnato non fa cenno alla situazione familiare dello straniero e alla sua attuale condizione di convivenza in Italia con la moglie, la quale ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ed è in attesa di un figlio;

Rilevato che, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione, situazioni familiari costituitasi o in via di regolarizzazione in Italia, siano pienamente assimilabile alla situazione di ricongiungimento familiare e siano meritevoli della stessa tutela prevista dall'articolo 5, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2007, nel senso di richiedere all'Amministrazione una valutazione ponderata dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia rispetto alla gravità del reato cui si riferisce la condanna e alla effettiva persistenza di ragioni di tutela della sicurezza e tranquillità pubblica;

Valutata la gravità del danno derivante alla parte appellante dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2890/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate per la presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 11/05/2012

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>
PROGETTO "UNA RETE DI DIRITTI"

in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: forumcittadinimondo@libero.it

GIURISPRUDENZA DEL TAR DI TRENTO

ORDINANZA N. 28 DEL 10/02/2012 DEL TAR DI TRENTO

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25401#25401>

TESTO DELL'ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2012, proposto da:

LLLLL/KKKKK, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Canestrini e Giovanni Guarini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliato

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto Cat. A. AA.2011/45/Imm. del Questore della Provincia di Trento dd. 20 luglio 2011 notificato il 29 novembre 2011 avente ad oggetto il diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che nella specie il provvedimento impugnato appare tutt'altro che carente di motivazione, come invece ripetutamente ed insistentemente prospettato dalla difesa del ricorrente;

che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è stato opposto dall'Autorità di P.S. in applicazione dell'articolo 5, comma 5, e dell'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286;

che l'articolo 4, comma 3, prevede che: "Non è ammesso in Italia lo straniero ... che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale...o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione...";

Considerato:

che, a fronte di una condanna per uno dei reati previsti nell'articolo 4, comma 3, del T.U. n. 286/1998 l'Amministrazione può legittimamente limitarsi all'accertamento di tale presupposto per negare il rinnovo del permesso di soggiorno, perché la valutazione della pericolosità sociale è stata fatta direttamente ed insindacabilmente dal legislatore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19.1.2011, n. 378);

che, circa il cosiddetto "automatismo espulsivo", la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza 16.5.2008, n. 148 rilevando, in particolare, che l'istituto "non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa";

che, a carico del ricorrente, la Corte di Appello di Trento ha emesso in data 20.1.2006 sentenza di condanna, divenuta irrevocabile in data 20.4.2006, per i delitti di cui all'articolo 12 L. n. 497/1974 (porto illegale di armi) e di cui agli art. 110 c.p. e 3, n. 8, L. n. 75/1958 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso);

che, tenuto conto della gravità dei fatti sopra ascritti, non sussistono i presupposti per accordare l'invocata tutela cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10/02/2012

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>
PROGETTO "UNA RETE DI DIRITTI"

in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: forumcittadinimondo@libero.it

GIURISPRUDENZA DEL TAR DI TRENTO

ORDINANZA N. 28 DEL 10/02/2012 DEL TAR DI TRENTO

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25401#25401>

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 5 (comma 5) - Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998

Comma 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Articolo 4 (comma 4) - Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998

Comma 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprioterritorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.